SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 novembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, concernente la revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 1944, n. 81, all'art. 6, terzo capoverso, prima linea, ove è detto: « Nel termine di sei mesi dalla *riscossione....* » ecc., devesi leggere: « Nel termine di sei mesi dalla *riassunzione....* » ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 308.

Modalità per la riammissione in servizio del personale militare delle Forze armate dello Stato di grado non superiore al 5° già dispensato per motivi politici e razziali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga a quanto prescrive l'art. 1, lettera *a*) del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 190, per la riammissione in servizio del personale militare delle Forze armate dello Stato di grado non superiore al quinto, già dispensato per motivi politici, le valutazioni previste all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e all'art. 7 del R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101, sono demandate alle competenti Commissioni di avanzamento per il personale militare della Marina ed Aeronautica, e ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per la guerra per il personale militare del Regio esercito.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 10. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944, n. 309.

Modificazione dell'art. 58 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ultimi due comma dell'art. 58 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, sono sostituiti dal seguente:
« Le cariche di capo del servizio di amministrazione e di capo del servizio veterinario sono conferite di diritto al più anziano dei colonnelli in servizio permanente dei rispettivi ruoli ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 16 agosto 1944.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 11. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 310.

Ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, concernente la soppressione del Ministero per gli scambi e per le valute;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, che ricostituisce il Ministero del tesoro;
Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, con il quale sono stati approvati i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187, e modificato con i Regi decreti 4 marzo 1940, n. 153, 2 dicembre 1941, n. 1326, e 21 dicembre 1942, n. 1539;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le finanze, col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le attribuzioni del soppresso Ministero per gli scambi e le valute in materia valutaria, trasferite in virtù dell'art. 2, primo, secondo, terzo comma, lett. *a*), e dell'art. 5 del R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, al Ministero delle finanze, sono devolute al Ministero del tesoro.

Art. 2.

I servizi della Direzione generale delle valute del soppresso Ministero per gli scambi e le valute passano alle dipendenze del Ministero del tesoro.

La Commissione consultiva per le infrazioni valutarie di cui al R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, continua ad esercitare le proprie funzioni presso il Ministero del tesoro.

Art. 3.

Salvo il disposto dell'art. 2, lett. *b*) del R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, i servizi delle altre Direzioni generali del soppresso Ministero per gli scambi e le valute passano alle dipendenze del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, fatta eccezione del servizio degli Uffici commerciali all'estero di cui al R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187, e modificato con R. decreto 4 marzo 1940, n. 153, e con R. decreto 2 dicembre 1941, n. 1326, che passa alle dipendenze del Ministero degli affari esteri.

Il Comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni, di cui al R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, e alle successive modificazioni e aggiunte, la Commissione per la revisione e l'aggiornamento della tariffa doganale, di cui al decreto Presidenziale 30 dicembre 1936, e il Comitato per le revoche delle disposizioni relative ai divieti di esportazione o di transito, di cui al decreto interministerale 1° settembre 1939, continuano ad esercitare le proprie funzioni presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 4.

I provvedimenti che riguardano la competenza comune del Ministero del tesoro e di quello dell'industria, del commercio e del lavoro sono adottati di concerto fra i due Ministri.

I decreti indicati nell'art. 6 del R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, sono emanati di concerto fra i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 5.

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, per le materie di sua competenza relative al commercio estero, ha facoltà di corrispondere direttamente con gli Uffici commerciali all'estero, dando ad essi le opportune istruzioni.

Art. 6.

I funzionari degli Uffici commerciali all'estero di nuova nomina, prima di essere assegnati ad una sede all'estero, sono destinati, per un periodo complessivo non maggiore di tre anni, sia presso la Direzione generale per gli affari economici del Ministero per gli affari esteri, sia presso la Direzione generale del commercio estero del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, in conformità delle intese prese, di volta in volta, fra i due Ministeri competenti.

E' inoltre consentito il distacco di non più di tre funzionari del ruolo degli addetti commerciali presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 7.

L'istituzione, la soppressione e lo spostamento degli Uffici commerciali all'estero saranno disposti dal Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 8.

I ruoli organici del soppresso Ministero per gli scambi e le valute sono ripartiti fra il Ministero del tesoro, il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e il Ministero degli affari esteri, in conformità delle annesse tabelle *A* e *B*, firmate dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e dell'annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per gli affari esteri.

Il personale di ruolo di cui alle annesse tabelle *A*, *B* e *C* costituirà ruoli organici a parte, rispettivamente del Ministero del tesoro, del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e del Ministero degli affari esteri.

Art. 9.

La facoltà di cui all'art. 6 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è estesa ad ogni effetto a tutti i funzionari di gruppo *A* degli Uffici commerciali all'estero, a qualunque grado appartengano.

Ai funzionari collocati a riposo per ragioni di servizio in base al primo comma del presente articolo, è esteso il trattamento previsto dal secondo comma dell'art. 6 e dall'art. 53 del citato testo unico, con la modificazione di cui all'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2835.

Art. 10.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà provveduto, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, al riordinamento del servizio degli Uffici commerciali all'estero, alla eventuale revisione e riduzione del ruolo del personale relativo ed al suo nuovo regolamento organico.

Art. 11.

Sarà provveduto nei modi di legge allo stanziamento nel bilancio del Ministero degli affari esteri e in quello del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, dei fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SIGLIENTI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 300. — EMANUEL

TABELLA *A*.

MINISTERO DEL TESORO

Ruoli speciali per il personale proveniente dal soppresso Ministero per gli scambi e le valute.

Grado	GRUPPO «A»	N. dei posti
4°	Direttore generale	1
5°	Ispettori generali	1 (a)
6°	Capi divisione	5
7°	Capi sezione	11
8°	Consiglieri	4
9°	Primi segretari	17
10° e 11°	Segretari e Vice segretari	5
		44

(a) Oltre un posto da riassorbire alla prima vacanza.

Grado	GRUPPO «B»	N. dei posti
7°	Ispettore principale di 1ª classe	1
8°	Ispettore principale di 2ª classe	1
9°	Primi ispettori	3
10° e 11°	Ispettori e Ispettori aggiunti	8
		13

Grado	GRUPPO «C»	N. dei posti
9°	Archivisti capi	2 (a)
10°	Primi archivisti	4
11°	Archivisti	8
12°	Applicati	12
13°	Alunni d'ordine	5
		31

(a) Di cui uno per il capo dell'Ufficio cifra.

Personale subalterno.

	N. dei posti
Primi commessi	1
Commessi e uscieri capi	5
Uscieri	8
Inservienti	1
	15
Agente tecnico	1
	16

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro
per l'industria, il commercio e lavoro
GRONCHI

TABELLA *B*.

MINISTERO
DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Ruoli speciali per il personale proveniente dal soppresso Ministero per gli scambi e le valute.

Grado	GRUPPO «A»	N. dei posti
4°	Direttori generali	4
5°	Ispettori generali	6 (a)
6°	Capi divisione	20
7°	Capi sezione	19
8°	Consiglieri	30
9°	Primi segretari	33
10° e 11°	Segretari e Vice segretari	50
		162

(a) Oltre due posti da riassorbire alla prima vacanza.

Grado	GRUPPO «B»	N. dei posti
7°	Ispettori principali di 1ª classe	4
8°	Ispettori principali di 2ª classe	5
9°	Primi ispettori	9
10° e 11°	Ispettori e Ispettori aggiunti	9
		27

Grado	GRUPPO «C» (ruolo d'ordine)	N. dei posti
9°	Archivisti capi	6
10°	Primi archivisti	20
11°	Archivisti	32
12°	Applicati	60
13°	Alunni d'ordine	11
		129

Grado	GRUPPO «C» (ruolo tecnico)	N. dei posti
8°	Commissari capi	2
9°	Commissari principali	2
10°	Primi commissari	4
11°	Commissari	10
12°	Commissari aggiunti	20
		38

8° e 9°	Capo ufficio cifra	1
	Assistente alla vigilanza	1
		2

Personale subalterno.

	N. dei posti
Commessi capi	1
Primi commessi	2
Commessi e uscieri capi	22
Uscieri	22
Inservienti	16
	63
Agente tecnico capo	1
Agenti tecnici	3
	4

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro
per l'industria, il commercio e lavoro
GRONCHI

TABELLA C.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Grado	GRUPPO «A»	N. dei posti
5°	Consiglieri commerciali di 1ª classe	2
6°	Consiglieri commerciali di 2ª classe	7
7°	Addetti commerciali di 1ª classe	8
8°	Addetti commerciali di 2ª classe	10
9°	Assistenti addetti commerciali di 1ª classe	10
10° o 11°	Assistenti addetti commerciali di 2ª e 3ª classe	12
		49

Grado	GRUPPO «B»	N. dei posti
9°	Primi segretari commerciali	5
10°	Segretari commerciali	18
11°	Segretari commerciali aggiunti	
		23

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per gli affari esteri
BONOMI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 311.

Disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 2141 e seguenti e 2164 e seguenti del Codice civile;
Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 3 giugno 1944, n. 146, sulla proroga della scadenza dei contratti agrari;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1944, n. 141;
Considerata l'opportunità di rivedere la disciplina dei rapporti economici attinenti alla mezzadria impropria ed alla colonia parziaria, per meglio regolare, in relazione alle mutate condizioni sociali e tecniche, la partecipazione del lavoro ai risultati economici dell'impresa agricola, specie in dipendenza dell'elevato costo della vita e della diminuita capacità di acquisto della moneta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei contratti di colonia parziaria o di compartecipazione o di mezzadria impropria in cui il concedente conferisce soltanto il nudo terreno, i prodotti e gli utili saranno ripartiti nella misura di 1/5 a favore del concedente e di 4/5 a favore del colono o compartecipe.

Nei casi sopra considerati è in facoltà del colono o compartecipe di ottenere che le spese colturali (escluso il costo della mano d'opera) siano divise in parti eguali col concedente. In tal caso la ripartizione dei prodotti e degli utili sarà effettuata in ragione di 2/5 a favore del concedente e di 3/5 a favore del colono o compartecipe.

La ripartizione dei prodotti e degli utili nonchè delle spese rimane immutata nel caso che i contratti o le consuetudini locali riconoscano al colono o compartecipe condizioni più favorevoli di quelle previste dal presente articolo.

Art. 2.

Le quote di prodotti e di utili stabilite dall'art. 1 a favore del colono o compartecipe saranno ridotte proporzionalmente nel caso di speciale concorso del concedente alle spese colturali, o nel caso che si tratti di terreni di particolare produttività da qualunque causa determinata (naturale feracità, precedenti colture o semplice rotazione agraria). In tale ipotesi la quota di prodotti e utili spettante al colono o compartecipe non potrà essere inferiore alla metà.

Art. 3.

Negli altri casi di colonia parziaria o di compartecipazione o mezzadria impropria, se la ripartizione delle spese e dei prodotti, in dipendenza delle attuali

straordinarie contingenze non risponde più all'equilibrio economico del contratto, il colono o compartecipante ha il diritto di domandare la revisione del rapporto di ripartizione dei prodotti e delle spese.

Art. 4.

Nei casi contemplati dagli articoli 2 e 3 in difetto di accordo fra le parti la determinazione delle quote di ripartizione sarà fatta, in via arbitrale, da una commissione circondariale costituita dal prefetto e composta: dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato che la presiede, da un rappresentante dei proprietari ed affittuari conduttori e da un rappresentante dei coloni o compartecipi o mezzadri nominati dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali, esistenti nel circondario.

Della commissione fa parte, con voto consultivo, l'ispettore provinciale dell'agricoltura od un suo delegato.

Art. 5.

Contro le decisioni della Commissione circondariale è ammesso ricorso ad una Commissione regionale costituita dal prefetto del capoluogo e composta dal presidente della Corte d'appello del capoluogo della regione o da un magistrato della stessa Corte da lui designato, che la presiede, da un rappresentante dei proprietari ed affittuari conduttori e da un rappresentante dei coloni o compartecipi o mezzadri designati dalle rispettive organizzazioni sindacali esistenti nel capoluogo della regione.

Della Commissione fa parte, con voto consultivo, un ispettore generale del ruolo tecnico del Ministero della agricoltura e delle foreste.

Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso alla Suprema Corte di cassazione per incompetenza.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a far inizio dall'annata agraria 1944-1945, e per l'annata 1943-1944 limitatamente ai prodotti autunnali. In quest'ultimo caso, ove la ripartizione in natura sia già avvenuta, si farà luogo ad una corrispondente compensazione in natura o in denaro. Sorgendo contestazione al riguardo decide in via arbitrale inappellabilmente la Commissione circondariale di cui all'art. 4.

Il presente decreto rimarrà in vigore fino alla pubblicazione delle norme che per i contratti agrari saranno stabilite a seguito delle proposte formulate dalla Commissione di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 3 giugno 1944, n. 146.

Art. 7.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle di cui al presente decreto.

Art. 8.

Le spese del funzionamento delle Commissioni sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio gli occorrenti stanziamenti.

Art. 9.

I ricorsi davanti alle Commissioni saranno redatti in bollo da L. 18.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI — SIGLIENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 13. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1944, n. 212.

Concessione di un secondo acconto sui miglioramenti economici a favore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali e dagli Enti di diritto pubblico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 248, recante concessione di un acconto sui miglioramenti economici in corso di deliberazione a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo viene concesso in aggiunta all'anticipo previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 248, un altro anticipo:

di L. 500 (cinquecento), per il personale dei gradi dal sesto all'ottavo dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o con trattamento parificabile;

di L. 800 (ottocento), o del minore importo corrispondente a due mensilità di stipendio, o paga, o retribuzione, di cui l'avente diritto è provvisto, al personale di grado nono ed inferiori del predetto ordinamento, o con trattamento parificabile, ai subalterni e agli altri personali civili considerati dall'ordinamento stesso, agli operai di ruolo, ai personali non di ruolo comunque assunti e denominati, ivi compresi i salariati non di ruolo, ai sottufficiali delle Forze armate, ai sottufficiali, graduati e militi dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato ed ai graduati e militari di truppa delle Forze armate raffermati o vincolati a ferma speciale.

Art. 2.

Le Provincie, i Comuni, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli Enti parastatali e tutti gli altri enti ed istituti di diritto pubblico sono autorizzati

ad estendere — in quanto applicabili — al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni del precedente articolo.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 12. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 settembre 1944.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale « Luce ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1048, concernente l'ordinamento dell'Istituto « Luce » e modificato con il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 746, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1848;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1517, portante modifiche all'ordinamento dell'Istituto nazionale « Luce »;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 27 luglio 1944, con il quale è nominato commissario straordinario dell'Istituto nazionale « Luce » il dott. Vincenzo Calvino;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale « Luce » per il biennio 1944-45, è costituito come appresso:

1) Dott. Olindo Vernocchi, presidente;
2) Prof. Mario Vincenzo Romanelli, in rappresentanza dell'Istituto per la previdenza sociale;
3) Prof. Vezio Crisafulli, in rappresentanza dell'Istituto nazionale infortuni;
4) Mario Meneghini, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per le assicurazioni;
5) Prof. Giovanni Mira, in rappresentanza dell'Opera nazionale per i combattenti;
6) Dott. Francesco Molteni, in rappresentanza del Sottosegretariato per la stampa e le informazioni;
7) Dott. Mario Grisolia, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, membri.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 239. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1944.

Aumento dei prezzi per i trasporti di persone e cose sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tramvie extraurbane.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/B;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi comunque vigenti al 30 giugno 1943 per i trasporti di persone e cose sulle Ferrovie dello Stato sono aumentati del 100%.

L'aumento viene praticato sull'ammontare complessivo degli importi attualmente fissati per i singoli trasporti.

Le eventuali frazioni di lira della cifra così risultante sono arrotondate in più, fino alla lira intera.

Art. 2.

E' autorizzato altresì l'aumento dei prezzi vigenti alla stessa data per i trasporti di persone e cose sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tramvie extraurbane nei limiti e con le modalità previste nell'art. 1.

Ogni precedente aumento di tariffa o prezzo entrato in vigore dopo il 1° luglio 1943 eccedente il 100% delle tariffe oppure dei prezzi in vigore al 30 giugno 1943 deve essere diminuito fino ad adeguarsi alle tariffe o prezzi stabiliti col presente decreto.

Art. 3.

Con successivi decreti sarà provveduto per le tramvie, funicolari e filobus, e per ogni altro servizio pubblico di trasporto di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/B.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 31 ottobre 1944

Il Ministro: CERABONA

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1944.

Conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico di provvedere al regolamento dei trasporti provinciali e interprovinciali del grano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PEL TESORO

Considerata l'urgente necessità, in attesa che siano emanate norme definitive per l'approvvigionamento e la distribuzione del grano e dei prodotti della macinazione, di disciplinare il movimento provinciale ed interprovinciale del frumento, nonchè quello interprovinciale delle farine, al fine di assicurare il regolare funzionamento;

Considerato che tali movimenti vengono di fatto eseguiti in gran parte dai Consorzi agrari provinciali, ma con diversità di criteri, in mancanza di precise disposizioni in materia;

Considerata l'opportunità di affidare temporaneamente alla Federazione italiana dei Consorzi agrari il compito di vigilare sui servizi dei trasporti del frumento dai « Granai del Popolo » ai molini e delle farine da provincia a provincia, per poterne regolare il funzionamento ed assicurarne il relativo finanziamento;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 167;

Decreta:

Alla Federazione italiana dei Consorzi agrari è temporaneamente conferito l'incarico, con effetto dall'inizio della gestione « Granai del Popolo » 1944-45, di provvedere, sia direttamente che a mezzo dei Consorzi agrari provinciali, al regolamento dei trasporti provinciali ed interprovinciali del frumento dai « Granai del Popolo » ai mulini, nonchè del trasporto interprovinciale delle farine.

Per l'assolvimento di tale incarico la Federazione italiana dei Consorzi agrari è autorizzata a procacciarsi i mezzi finanziari occorrenti con le modalità ed alle condizioni che regolano il finanziamento dei prodotti soggetti ad ammasso.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutte le provincie italiane finora liberate, comprese quelle soggette alla giurisdizione del Governo Militare Alleato ed alle provincie che saranno man mano liberate.

Roma, addì 14 novembre 1944

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

Il Ministro pel tesoro
SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1944.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del rag. Padovani Bruno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il rag. Padovani Bruno fu Enrico, fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del rag. Padovani, perchè appartenente alla razza ebraica;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che in seguito all'abrogazione delle leggi razziali il rag. Padovani dev'essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti;

Decreta:

Il rag. Padovani Bruno fu Enrico è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 novembre 1944

Il Ministro: TUPINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 30 ottobre 1944

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	L. 105 —
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	72 —
Id. 5 % 1935	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	89 —
Id. 5 % 1936	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	88,30

Media dei titoli del 31 ottobre 1944

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	L. 105,50
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	72 —
Id. 5 % 1935	96,65
Redimibile 3,50 % 1934	88,70
Id. 5 % 1936	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	88,30

Media dei titoli del 2 novembre 1944

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	L. 105,25
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 3 % lordo	72 —
Id. 5 % 1935	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	88,40
Id. 5 % 1936	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	88,15

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.